

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I – OGGETTO

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DISCIPLINA DEI SERVIZI

TITOLO II – SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 3 – PRINCIPI E FINALITA'

ART. 4 – TIPOLOGIE DI SERVIZI

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE

ART. 6 – SVILUPPO E GESTIONE

ART. 7 – PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

TITOLO III - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO IV – ACCESSO E FREQUENZA AI SERVIZI – PARTECIPAZIONE AI COSTI

ART. 10 – UTENZA POTENZIALE E AVVISI PUBBLICI

ART. 11 – GRADUATORIE DI ACCESSO

ART. 12 – INSERIMENTO E FREQUENZA

ART. 13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI
GESTIONE

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 14 – PERSONALE E FORMAZIONE

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI –
PROGETTO EDUCATIVO

**TITOLO V – AUTORIZZAZIONE – ACCREDITAMENTO –
VIGILANZA**

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 17 – ACCREDITAMENTO

ART. 18 – VIGILANZA

ART. 19 – NORME FINALI

TITOLO I OGGETTO

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio della Città di Collegno, quali servizi alla persona e alla comunità. Il Comune di Collegno si impegna a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio comunale, fino ai 6 anni di età, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità ed etnia, il diritto a fruire dei servizi socio-educativi di cui al presente regolamento.

ART. 2 – DISCIPLINA DEI SERVIZI

I servizi di cui al presente regolamento, in armonia con la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989 e recepita dall'ordinamento italiano con la L. 176/1991, sono disciplinati per le parti in vigore dalla seguente normativa:

- a. L. 6/12/1971, n. 1044 “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”
- b. L.R. 15/1/1973, n. 3 “Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla L. 6/12/1971, n. 1044 e con quello della Regione”
- c. D.G.R. del 20/11/2000, n. 19-1361 “Centro di custodia oraria – Baby Parking. Individuazione di requisiti strutturali e gestionali”
- d. L. 285/1997 “Disposizione per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
- e. DPR 2 luglio 2003 “Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n° 451”
- f. D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997, n. 59”
- g. D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997, n. 449”
- h. L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- i. L.R. 8/1/2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”

TITOLO II
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA

ART. 3 – PRINCIPI E FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere nonché l'equilibrato ed armonico sviluppo fisico e psichico delle bambine e dei bambini; concorrono pertanto alla composizione della rete dei servizi sociali, in quanto servizi alla comunità, nell'ambito del Piano di Zona di cui alla legge 328/2000 e funzionano in continuità con le scuole dell'infanzia e con le altre istituzioni educative della città.
2. Il sistema dei servizi si fonda sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, individui sociali competenti, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del proprio sviluppo, all'interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali. Il sistema si fonda altresì sul riconoscimento delle famiglie come principali protagoniste dell'esperienza educativa, portatrici di valori e culture originali, nonché dei diritti esigibili di informazione, partecipazione, co-progettazione e condivisione delle attività dei servizi.
3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro e alla realizzazione in campo professionale, per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura nonché per favorire la condivisione delle responsabilità genitoriali tra padri e madri.
4. I servizi socio-educativi sono opportunità progettate per realizzare altresì programmi tempestivi ed efficaci di prevenzione e recupero di forme di disagio e marginalizzazione sociale, nonché per accogliere precocemente bambini diversamente abili, assicurando specifici interventi di accompagnamento concordati con le famiglie, attraverso gli opportuni raccordi con i servizi sociali e sanitari locali, secondo necessità.
5. Inoltre, i servizi socio-educativi di cui al presente regolamento costituiscono un osservatorio privilegiato sull'infanzia, luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una cultura aggiornata, improntata al pluralismo e alla ricerca permanente.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune incentiva lo sviluppo e la regolazione dei servizi socio-educativi, improntati all'innovazione e alla sperimentazione, alla diversificazione delle offerte e alla flessibilizzazione dell'organizzazione, per favorire la massima diffusione territoriale e il raggiungimento della più ampia utenza e con particolare attenzione ai bambini diversamente abili e in situazione di svantaggio sociale.

2. Ai fini del presente regolamento il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è costituito dalle seguenti tipologie di servizi, tra loro complementari ed in continuità pedagogica:
 - a. asili nido: sono rivolti ai bambini dai 6 mesi a 3 anni di età e alle loro famiglie, organizzati come servizio a tempo pieno o a tempo parziale, e prevedono la realizzazione di programmi educativi e assicurano tutti i servizi di cura necessari di “routine” nelle diverse fasce di età;
 - b. altri servizi educativi integrativi che si caratterizzano come luoghi di aggregazione educativa, culturale e sociale per bambini e genitori:
 - Il centro di custodia oraria, denominato comunemente “Baby Parking”, è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell’obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini, fornendo risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.
 - centri per le famiglie e spazi famiglia: strutture che erogano servizi per bambini da 0 a 5 anni di età, con carattere educativo e ricreativo, organizzati secondo il criterio della flessibilità, con la presenza della famiglia o di adulti accompagnatori; alcuni interventi di tipo aggregativo e preventivo sono specificatamente dedicati alle famiglie;
 - ludoteche: laboratori a valenza territoriale, finalizzati alla conduzione di attività di animazione, improntati alla conservazione dei valori tradizionali del gioco e dello scambio tra generazioni, nonché per favorire l’aggregazione tra bambini e tra le famiglie di un territorio;
 - gruppi di auto-mutuo aiuto: contesti strutturati di aggregazione di famiglie, accomunate dall’impegno per la crescita dei figli e basati sullo scambio vicendevole di esperienze e di mutuo aiuto;
 - portale web per le famiglie.
 - c. scuole dell’infanzia statali e paritarie;
 - d. centri estivi
3. Possono essere attivati ulteriori servizi innovativi/sperimentali, quindi non ancora consolidati territorialmente, in quanto innovazioni metodologico-didattiche di progetti educativi esistenti e come progettazioni che offrano evoluzioni organizzative e strutturali. Ciascun intervento deve essere fondato su un progetto educativo recante le finalità cui tendono le innovazioni proposte, le motivazioni scientifico-educative, i contenuti, le metodologie, le procedure, le risorse da impiegare e i tempi e modalità di verifica di efficacia delle azioni intraprese, in collaborazione con le famiglie.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; pertanto con il presente regolamento il Comune intende disciplinare, in armonia con la legislazione nazionale e regionale vigente, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, definendone le regole di funzionamento

a tutela dell'accesso universalistico da parte della popolazione, e per sostenere condizioni di svantaggio sociale.

2. Il sistema pubblico dell'offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle politiche di sviluppo del Piano di Zona di cui alla legge 328/2000, si compone di servizi a titolarità pubblica, di servizi privati accreditati e di servizi privati autorizzati al funzionamento, secondo il principio di un'offerta diversificata che tende al miglioramento continuo, in un quadro di regole di raccordo pubblico/privato per la gestione.
3. Il Comune, nell'ambito delle annuali scelte programmatiche:
 - ✓ definisce il livello di sviluppo del Sistema locale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, determinando:
 - I servizi di cui assume la titolarità diretta
 - Le risorse finanziarie a sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;
 - Le risorse finanziarie destinate alla qualificazione dell'intero sistema locale dei servizi, ivi comprese le scuole per l'infanzia statali e paritarie;
 - ✓ definisce la regolamentazione generale dei servizi, ivi compresi i criteri di accesso e i criteri per la compartecipazione delle famiglie ai costi di gestione.
 - ✓ compone il piano della formazione del personale incaricato nei servizi ed individua le funzioni di direzione organizzativo-gestionale ed il coordinamento psico-pedagogico degli stessi.
 - ✓ promuove l'accesso delle famiglie ai servizi e le forme di partecipazione, a garanzia della soddisfazione degli utenti e per la piena realizzazione del progetto educativo.

ART. 6 - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA

1. Il Comune attiva la programmazione territoriale dell'offerta di servizi, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche Statali, e gli enti gestori delle strutture accreditate. Per i servizi a titolarità diretta, il Comune individua le relative forme di gestione, in conformità con l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
2. La convenzione costituisce lo strumento per realizzare il sostegno della gestione delle strutture private accreditate, prevedendo:
 - ✓ la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio accreditato al Comune;
 - ✓ le forme di gestione delle ammissioni, con ricorso alla graduatoria comunale, ovvero ad altra graduatoria costituita secondo criteri determinati dal Comune;
 - ✓ il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - ✓ le risorse finanziarie corrisposte dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato;
 - ✓ le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 7 – PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il Comune sostiene la qualificazione complessiva dell'intero Sistema locale attraverso programmi di formazione permanente degli

operatori dei servizi, impiego di sistemi di valutazione della qualità che prevedano il coinvolgimento attivo degli operatori e delle famiglie. Il Comune attiva altresì le necessarie forme di collaborazione per perseguire la continuità pedagogica tra i servizi, attraverso il coinvolgimento degli organismi di partecipazione dei servizi e degli operatori destinando, per i servizi a titolarità diretta, una quota del tempo lavoro di questi ultimi ad azioni di formazione congiunta e servizio in continuità, e promuovendo analoghe modalità anche nei servizi in convenzione.

2. I progetti educativi dei servizi devono essere costantemente monitorati e valutati, in quanto processi evolutivi, dinamici e necessitanti di continui adattamenti in base ai bisogni che l'utenza esprime. Per la promozione della qualità dei progetti educativi devono essere coinvolte anche le famiglie, prime destinatarie delle osservazioni che gli operatori raccolgono, anche al fine di una esplicitazione delle migliorie organizzative e funzionali che possono essere intraprese.
3. Il Comune promuove lo sviluppo della qualità dei servizi anche all'interno di quelli privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO III INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 – INFORMAZIONE

1. Il Comune mette a disposizione risorse per assicurare l'informazione a tutte le famiglie potenzialmente interessate, mediante l'emissione di avvisi pubblici, diffusione di materiale documentale e informativo e offrendo la disponibilità di visite dirette nei servizi, con lo scopo di favorire l'accesso, semplificare le operazioni burocratiche e garantire chiarezza e trasparenza delle procedure di funzionamento (iscrizioni, assegnazione posti, rette, ecc..). E' prevista altresì la "Carta dei servizi", in conformità alla L. 328/2000 e successiva legislazione regionale.
2. Le informazioni devono essere finalizzate anche alla comunicazione nei confronti delle famiglie dei contenuti del progetto educativo delle strutture, con particolare riferimento agli obiettivi e alla pratica educativa.
3. Il Comune assicura anche l'impegno alla gestione delle informazioni di ritorno, per la tutela della qualità educativa del servizio e la conformità alle specifiche definite.

Il Comune realizza annualmente la raccolta organica dei dati di consuntivo relativi ai servizi all'interno del territorio, nell'ambito di uno specifico Osservatorio cittadino.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

In tutti i servizi sono garantite adeguate forme di partecipazione delle famiglie, per conseguire obiettivi di co-progettazione educativa e fattiva realizzazione dei programmi.

Sono istituiti organismi di partecipazione, convocati dal Comune e la cui presidenza è, di norma, attribuita ad un genitore.

La durata in carica degli organismi di partecipazione è, di norma, di anni due, ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

Gli organismi di partecipazione sono periodicamente chiamati ad esprimere pareri in merito allo sviluppo dei servizi ed al loro funzionamento.

TITOLO IV

ACCESSO E FREQUENZA AI SERVIZI – PARTECIPAZIONE AI COSTI

ART. 10 – UTENZA POTENZIALE E AVVISI PUBBLICI

Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio socio-educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel comune di Collegno, in età utile.

L'ammissione di bambini residenti in altri comuni è subordinata alla verifica della disponibilità di posti e solo in mancanza di domande di residenti.

Annualmente, in forma coordinata sul territorio della città e con congruo anticipo per l'inizio del ciclo di frequenza, vengono pubblicati avvisi pubblici, anche mediante l'impiego di tecnologie web, propedeutici alla raccolta delle domande di accesso ai servizi, da corredarsi delle documentazioni e certificazioni richieste.

ART. 11 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Le graduatorie dei servizi vengono redatte, sentito il parere espresso dagli organismi di partecipazione delle famiglie, sulla base dei seguenti criteri minimi di precedenza:
 - bambini diversamente abili
 - nucleo familiare in condizione di disagio sociale
 - gemelli oppure 2 o più figli di età inferiore ad anni tre
 - numero figli oltre il primo
 - nucleo familiare con entrambi i genitori occupatitenuto conto che, a parità di punteggio, la precedenza nell'assegnazione del posto sarà accordata al bambino/a maggiore in età.
2. Per i servizi a titolarità diretta, la Giunta Comunale approva annualmente l'avviso pubblico, prevedendo la tabella dei punteggi da attribuire alle domande, ai fini della composizione della graduatoria dei bambini, distinta per fasce di età.
3. Il comune promuove la continuità di accesso ai servizi educativi anche attraverso l'accordo di programma Patto per la Scuola sottoscritto con le Istituzioni Scolastiche statali.

ART. 12 – INSERIMENTO E FREQUENZA

1. Tutti i servizi socio-educativi realizzano iniziative propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini, orientate a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso tra gli

operatori e le famiglie, nonché per favorire il buon ambientamento dei bambini. In particolare sono programmati:

- Incontri con le famiglie di nuova iscrizione, in anticipo rispetto all'inizio dei cicli di frequenza, per la presentazione generale dei servizi;
 - Colloqui individuali preliminari all'inizio della frequenza;
 - Negli asili nido sono programmate forme di inserimento graduale, rispettose dei ritmi individuali dei bambini, con la presenza di una figura familiare di riferimento per l'affiancamento ed il distacco graduale, nonché l'individuazione di un educatore di riferimento sia per il bambino sia per la famiglia.
2. L'accesso di nuovi bambini nei servizi è previsto lungo tutto il calendario di funzionamento, compatibilmente con i posti disponibili, fatta eccezione per gli asili nido dove si prevede, di norma, di completare le sezioni entro il mese di aprile di ciascun anno, salvo l'inserimento di casi di documentata urgenza sociale.
 3. Il numero di bambini assegnato ai singoli servizi è definito sulla base dell'età dei bambini, della legislazione e delle norme contrattuali in materia di profili professionali, nonché tenuto conto del complessivo orario di apertura dei servizi e dell'articolazione dei turni.
 4. Negli asili nido la permanenza dei bambini può essere a tempo pieno o a tempo parziale, antimeridiano o pomeridiano.

ART. 13 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE

1. Le famiglie sono tenute alla partecipazione economica alle spese di funzionamento dei servizi. Negli asili nido le tariffe sono determinate sulla base della capacità contributiva accertata mediante l'adozione dell'indicatore della situazione economica ISEE, sia nel caso di servizi a titolarità diretta, sia nel caso di servizi sostenuti da rapporti convenzionati.
2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, a seguito di apposito provvedimento del soggetto gestore del servizio.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 14 – PERSONALE E FORMAZIONE

1. Il Comune di Collegno garantisce le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento, nel quadro della sua dotazione organica, mediante profili professionali dotati di appositi titoli di formazione e di servizio per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi
 - Indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori
 - Promozione dell'integrazione dei servizi socio-educativi e monitoraggio della qualità, a garanzia dell'unitarietà, coerenza e continuità degli interventi, nonché per la loro verifica di efficacia, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attraverso le opportune sinergie, nel rispetto degli standard prescritti dalla normativa vigente
 - Rilascio dell'accreditamento di cui al successivo articolo 17.
2. I servizi devono prevedere operatori in possesso della qualifica di educatore, secondo la normativa vigente, nonché di operatori addetti allo svolgimento dei servizi per il funzionamento delle strutture.
 3. Tutto il personale deve essere coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi previsti, generali e relativi al progetto educativo, anche attraverso la condivisione del modello organizzativo. Gli enti erogatori dei servizi mettono in atto azioni tese a promuovere la stabilità del personale, in modo tale da poter costruire e realizzare un progetto educativo che sia il risultato della continuità delle riflessioni e della condivisione delle esperienze.
 4. A garanzia di un sistema di gestione costante, devono essere individuate e attuate strategie per la prevenzione del turnover del personale, attraverso la pianificazione di adeguate iniziative di formazione, tese ad alimentare la motivazione allo svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle competenze di tipo relazionale, per l'assolvimento dei delicati compiti di accoglienza, osservazione, ascolto e comunicazione nei confronti dell'utenza.
 5. Una quota annuale dell'orario di lavoro degli operatori dei servizi è destinata, secondo criteri contrattualmente definiti, alla programmazione e formazione permanente. Il Comune garantisce il raccordo tra i servizi socio-educativi di cui al presente regolamento ed i servizi sociali e sanitari, attraverso l'organizzazione di comuni iniziative formative, favorevoli alla circolazione delle esperienze, il miglioramento continuo degli stili educativi e lo sviluppo di una cultura dell'infanzia nella comunità locale.

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI – PROGETTO EDUCATIVO

1. I servizi definiscono, sulla base della legislazione vigente, il calendario annuale e l'orario di funzionamento, assicurando l'informazione con congruo anticipo alle famiglie.
2. Apposita regolamentazione interna ai servizi individuerà forme di flessibilità nella fruizione dei servizi, a garanzia dell'orientamento ai bisogni dell'utenza, e nel contestuale rispetto dei momenti di sonno, pasto e attività dei bambini che devono essere salvaguardati.
3. Ciascun servizio adotta annualmente un Piano di Lavoro, alla cui elaborazione concorrono tutti gli operatori, secondo la specificità delle mansioni attribuite. La condivisione deve essere il risultato dell'attività di osservazione diretta dei bambini e delle loro esigenze; le famiglie concorrono costantemente alla realizzazione del piano di

- lavoro in quanto progetto educativo definito congiuntamente, dinamico e soggetto a permanenti verifiche ed aggiornamenti.
4. La progettazione educativa deve essere finalizzata alla creazione di ambienti che favoriscano l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti ed adulti, con percorsi di stimolo differenziati ed integrati di tipo percettivo, motorio, comunicativo, cognitivo, socializzante, ecc...
 5. All'interno dei servizi sono privilegiate le situazioni e attività di piccolo gruppo, in tutte le fasce orarie, per valorizzare le diversità individuali e favorire le relazioni interpersonali.
 6. Ciascun servizio definisce ed organizza, nell'ambito del proprio regolamento interno, le attività di "routine" (accoglienza e ricongiungimento con i genitori, pasto, riposo, igiene personale, ecc) in modo da favorire una sequenza quotidiana improntata alla regolarità e continuità, rispondente alle esigenze individuali dei bambini. Attività di formazione ed una accurata programmazione devono incentivare gli operatori ad affinare le capacità di gestione e coordinamento di tutte quelle azioni quotidiane che favoriscono la collaborazione tra tutti gli adulti che, a vario titolo, si occupano dei bambini.
 7. L'organizzazione degli spazi all'interno dei servizi e la predisposizione dei materiali ed arredi specifici rientrano pienamente all'interno del progetto educativo, del quale sono tangibile espressione. Il loro allestimento prevede elementi costanti, quali punti fermi di riferimento ed orientamento per i bambini, nonché elementi flessibili, determinati da specifiche attività progettate all'interno del Piano di lavoro, orientate a favorire l'esplorazione, lo sviluppo psico-motorio e l'autonomia. L'organizzazione complessiva ed armonica, da parte degli operatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità, è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini e delle loro famiglie all'interno dei servizi.

TITOLO VI – AUTORIZZAZIONE – ACCREDITAMENTO – VIGILANZA

ART. 16 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività socio-educative di cui al presente regolamento è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 27 L.R. 1/2004.

ART. 17 – ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di rapporti contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso dei seguenti specifici requisiti di qualità:
 - Possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento

- Progetto organizzativo coerente con il sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia ed adozione di programmi individualizzati
 - Coordinamento con i servizi sanitari, sociali e dell'istruzione nel territorio
 - Programma di qualificazione del personale
 - Modalità di partecipazione delle famiglie
 - Adozione di strumenti di valutazione e verifica dei servizi erogati
 - Adozione di criteri di priorità per favorire l'accesso ai bambini diversamente abili e in condizioni di disagio sociale, con la previsione delle opportune misure di affiancamento e sostegno
 - Garanzia di posti riservati per le emergenze
 - Articolazione di formule diversificate di iscrizione e di frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura.
 - Adozione della carta dei servizi
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta di servizi e per il conseguente accesso a finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi a titolarità pubblica.
 3. Il Comune elabora l'apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento, individuandone la durata massima nel termine di mesi di tre.
 4. L'accreditamento può essere richiesto al Comune tramite istanza documentata dal possesso dei requisiti sopra descritti e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini. L'accreditamento ha durata, di norma, triennale ed è sottoposto a vigilanza da parte del Comune, anche mediante periodiche ispezioni e riunioni con gli organismi di partecipazione.
 5. Il soggetto gestore accreditato è tenuto, pena decadenza dell'accreditamento in corso, o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a fornire al Comune annualmente i seguenti dati di consuntivo, che confluiranno nell'Osservatorio cittadino di cui all'art. 8:
 - Dati individuali inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio
 - Numero bambini frequentanti
 - Numero operatori impiegati e loro qualifiche
 - Tariffe applicate all'utenza
 - Valutazioni sulla qualità del servizio.

ART. 18 – VIGILANZA

1. La funzione di vigilanza, ai sensi dell'art. 26 L.R. 1/2004, consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi socio-educativi pubblici e privati.
2. La funzione di vigilanza è svolta dai Comuni in forma associata, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2004, che si avvalgono delle professionalità sanitarie di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 1/2004.

3. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione di servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le precisazioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.

ART. 19 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri regolamenti comunali, in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/2/2004